

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

Regolamento didattico del Corso di Studi in IGIENE DENTALE Anno Accademico 2018-2019

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	2
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative.....	3
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA).....	3
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	3
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi	3
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate	3
Art. 9 – Piano di studi.....	4
Art. 10 - Attività formativa opzionale (AFO).....	4
Art. 11 - Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d).....	4
Art. 12 – Tirocinio professionalizzante.....	4
Art. 13 - Semestri.....	5
Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	5
Art. 15 - Obbligo di frequenza	6
Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio	6
Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica	7
Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero	7
Art. 19 - Orientamento e tutorato	8
Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	8
ALLEGATO 1 - PIANO DI STUDI	9

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Igiene Dentale nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe **L/SNT3 PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE** come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

I laureati del Corso devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:

nell'ambito della professione sanitaria di Igienista Dentale, i Laureati sono gli operatori sanitari cui competono, le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della Sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero svolgono, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici Chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni oro-dentali. I Laureati in Igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici, nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale, motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale; svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici Chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria.

I Laureati in Igiene dentale sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento clinico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi della professione sanitaria suddetta.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico del profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e di un coordinatore del tirocinio.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alla professione di Igienista Dentale.

I laureati del corso di laurea per IGIENISTA DENTALE sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D. M. del Ministero della Sanità, n° 137 del 15 Marzo 1999 e successive integrazioni e modificazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici Chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali.

I laureati Igienisti Dentali:

- svolgono attività di educazione sanitaria dentale,
- partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del Sistema Sanitario pubblico,
- collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici,
- provvedono alla rimozione di depositi duri e molli, sopra e sottogengivali, con strumenti manuali e meccanici, nonché alla applicazione di sostanze atte a prevenire carie ed ipersensibilità,
- provvedono alla istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale,
- motivano l'esigenza dei controlli clinici periodici,
- indicano le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale,
- svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli Odontoiatri e dei Medici Chirurghi legittimati all'esercizio dell'Odontoiatria,
- agiscono sia individualmente che in collaborazione con altri operatori sanitari e sociali, avvalendosi, dove necessario, dell'opera del personale di supporto,
- svolgono attività di consulenza nel loro ambito,
- contribuiscono alla formazione del personale di supporto,
- curano la propria autoformazione ed aggiornamento,

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

- partecipano alla ricerca nel loro ambito.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente, su proposta del Consiglio di Area Didattica (CAD), dal Consiglio di Dipartimento, sentito l'eventuale Dipartimento associato e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea e Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA)

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.
2. L'accesso al Corso di laurea è a numero programmato a livello nazionale con riferimento a quanto annualmente disposto dai relativi Decreti Ministeriali.
3. Le conoscenze richieste per l'accesso sono verificate con il raggiungimento del punteggio minimo nella prova di ammissione, come previsto dalla vigente normativa. Ai candidati che non abbiano raggiunto tale punteggio saranno assegnati obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati dal CAD competente o da una Commissione delegata dal CAD, da svolgersi nell'arco del primo anno. I corsi di recupero, rappresentando la modalità per l'acquisizione delle necessarie conoscenze di base non portano in alcun modo all'acquisizione di CFU.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 30 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad 1 CFU possono rientrare:
 - a. didattica frontale: 10 ore/CFU
 - b. esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU
 - c. pratica individuale in laboratorio: 16 ore/CFU
 - d. attività di tirocinio: 25 ore/CFU

Le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell'Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - a. lezioni frontali

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

- b. attività didattica a distanza (videoconferenza)
- c. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- d. attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- e. attività tutoriale nella pratica in laboratori
- f. attività seminari

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso indica il percorso formativo e gli insegnamenti previsti di cui all'allegato 1.
2. Il piano di studi indica altresì il *settore scientifico-disciplinare* cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative comporta il conseguimento della Laurea in Igiene Dentale.
4. Per il conseguimento della Laurea in Igiene Dentale è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
6. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10 - Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 6 CFU frequentando attività formative liberamente scelte (attività formative opzionali, AFO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11 - Ulteriori attività formative (ex DM 270/2004 - art. 10, comma 5, lettera d)

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 12 CFU per attività denominate "altre attività formative".
2. Le "altre attività formative" sono articolate nelle seguenti forme:
 - a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera (3 CFU)*
 - b. *Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività seminari, tirocini formativi e di orientamento, stages e tirocini presso imprese, enti pubblici e privati, ordini professionali (6 CFU)*
 - c. *Laboratori professionali (3 CFU)*
3. L'acquisizione dei CFU per le suddette "altre attività" avviene attraverso verifiche parziali che concorrono alla registrazione di un unico esame con giudizio di idoneità, tenuto conto che:
 - a. per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'U.E., oltre l'italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d'Europa;
 - b. per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL);
 - c. per la verifica delle attività di laboratorio si fa riferimento al giudizio di idoneità formulato dal tutor.

Art. 12 – Tirocinio professionalizzante

1. L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 60 CFU nell'ambito disciplinare "TIROCINI". Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente competenze specifiche previste dal profilo professionale. I crediti riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere le previste competenze professionali.
2. Il tirocinio professionale comprende:
 - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza;
 - esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali;
 - esperienze dirette sul campo con supervisione;
 - sessioni tutoriali e feedback costanti;
 - compiti didattici, elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio guidato.
3. Le sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure, in misura non superiore ad un terzo dei crediti previsti (fatte salve motivate eccezioni) presso strutture esterne nazionali o estere convenzionate.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

4. L'attività formativa pratica e di tirocinio clinico deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente (Direttore delle attività didattiche) appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, nominato dal Consiglio di Corso di Laurea, sulla base dello specifico curriculum che esprime la richiesta esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. Il Direttore delle attività didattiche è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutori delle attività tecnico-pratiche elabora il progetto formativo del tirocinio annuale e lo propone all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea. La nomina di "Tutor delle attività teorico-pratiche" avverrà sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Durante il tirocinio, il Direttore delle attività didattiche promuove costantemente la valutazione dell'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo. Tale monitoraggio del percorso dello studente sarà documentato su una apposita scheda di valutazione tesa a registrare i diversi livelli di competenza progressivamente raggiunti.
5. Al termine di ciascun anno di corso viene effettuata una valutazione certificativa del tirocinio svolto. Tale valutazione dovrà essere collegiale e, quindi, effettuata da una apposita commissione d'esame del tirocinio, formata da due Tutori e presieduta dal Direttore delle attività didattiche. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione utilizzerà, nella misura definita dalle rispettive sedi e comunicata preventivamente agli studenti, i dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio, da prove pratiche, da colloqui, da test scritti. Il risultato di tale valutazione darà luogo ad un voto espresso in trentesimi.

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, che deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

1. Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.
2. La rilevazione della frequenza dello studente è effettuata dal Docente.
3. Per le lezioni frontali ed in videoconferenza, lo studente deve acquisire l'attestazione della presenza ad almeno il 75% delle ore previste. Lo studente che si assenta dal tirocinio per giustificati motivi, deve concordare con il Direttore delle attività didattiche le modalità di recupero di tali assenze.

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, la prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio professionale. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU, di cui 5 CFU per lo studio individuale e il percorso formativo e 1 CFU per la discussione dell'elaborato.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Essa si compone di:
 - a) una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;
 - b) redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione.
4. La prova finale è organizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima, di norma, nel periodo ottobre-novembre e la seconda in marzo-aprile.
5. La prova finale si svolge davanti a una Commissione d'esame nominata dal Rettore composta da non meno di 7 e non più di 11 membri. Essa comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente. Le date delle sedute sono comunicate, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'inizio della prima sessione, ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che possono inviare propri esperti, come rappresentanti, alle singole sessioni. Essi sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo.
6. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento dell'elaborato di tesi con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente. L'elaborato di tesi deve essere redatto secondo le linee guida del corso di laurea.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

7. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
8. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato, pertanto, va ripetuto interamente in una seduta successiva.
9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
10. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Paritetica Docenti-Studenti competente, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD o dalla eventuale Commissione competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD o la Commissione delegata può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tenere conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea, è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso di studio:

- a) curriculum con durata normale, per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;
- b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

ALLEGATO 1 - PIANO DI STUDI

CL Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)

COORTE 2018/2019

CFU Totali: 180

1° Anno - ATTIVO

Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
DM0250 - METODOLOGIA SCIENTIFICA, INFORMATICA E PSICOLOGIA	8			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D0021 - PSICOLOGIA GENERALE	2	M-PSI/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
D0041 - INFORMATICA	3	INF/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
D1178 - STATISTICA MEDICA	3	MED/01	Base / Scienze propedeutiche	Primo Semestre
D1812 - SCIENZE BIOMEDICHE	12			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D0420 - ISTOLOGIA	3	BIO/17	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D0786 - BIOCHIMICA	3	BIO/10	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D1816 - FISILOGIA	3	BIO/09	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D3038 - ANATOMIA UMANA	3	BIO/16	Base / Scienze biomediche	Primo Semestre
D1620 - PATOLOGIA GENERALE E MICROBIOLOGIA	6			Secondo Semestre
Unità Didattiche				
D1522 - PATOLOGIA GENERALE	3	MED/04	Base / Scienze biomediche	Secondo Semestre
D1744 - MICROBIOLOGIA	3	MED/07	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
D4279 - ORGANIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE	9			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D1010 - TECNICHE DI RADIOPROTEZIONE	3	MED/36	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Primo Semestre
D3870 - STRUMENTI E MEZZI CHIMICO-FISICI PER LA DIAGNOSTICA	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
D3873 - ORGANIZZAZIONE ED ERGONOMIA DELLA PROFESSIONE	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
D1306 - CLINICA DEL CAVO ORALE	6			Secondo Semestre
Unità Didattiche				
D3886 - PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE DEL CAVO ORALE	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Secondo Semestre
DM0045 - CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA E TECNICHE DIAGNOSTICHE	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

D3638 - TIROCINIO I	16	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
2° Anno				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
D4285 - ANESTESIOLOGIA, FARMACOLOGIA E ANATOMIA PATOLOGICA	9			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D1886 - ANESTESIOLOGIA	3	MED/41	Base / Primo soccorso	Primo Semestre
D1916 - ANATOMIA PATOLOGICA	3	MED/08	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre
D2344 - FARMACOLOGIA	3	BIO/14	Caratterizzante / Scienze medico-chirurgiche	Primo Semestre
D2078 - ODONTOIATRIA PREVENTIVA E DISFUNZIONI CRANIO-MANDIBOLARI	9			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D2082 - PEDODONZIA	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
D2084 - ORTOGNATODONZIA	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
D3904 - STRUMENTAZIONE PARODONTALE	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
D0584 - IGIENE GENERALE ED APPLICATA	3	MED/42	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
D2546 - PARODONTOLOGIA	3			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D4365 - PARODONTOLOGIA I	2	MED/28	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
D4376 - PARODONTOLOGIA II	1	MED/28	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
Unità Didattiche				
D2564 - PRATICA PROFESSIONALE I	6			Secondo Semestre
D2526 - PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO PER PAZIENTI CON PARTICOLARI NECESSITA'	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
D2566 - APPLICAZIONE SOSTANZE ATTE A RIDURRE CARIE E RECETTIVITA'	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
D3640 - TIROCINIO II	24			Secondo Semestre
Unità Didattiche				
D4099 - TIROCINIO MED/50	17	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
D4136 - TIROCINIO MED/49	7	MED/49	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
3° Anno				

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
DM0046 - CHIRURGIA ORALE E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	4			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D2248 - CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	1	MED/29	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative	Primo Semestre
D3686 - CHIRURGIA ORALE	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari cliniche	Primo Semestre
D2552 - PRINCIPI E ORGANIZZAZIONE SANITARIA E DISCIPLINE MEDICO-LEGALI	12			Primo Semestre
Unità Didattiche				
D0417 - SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	3	ING-INF/05	Caratterizzante / Scienze interdisciplinari	Primo Semestre
D2976 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	3	SECS-P/10	Caratterizzante / Scienze del management sanitario	Primo Semestre
D3026 - MEDICINA LEGALE	3	MED/43	Caratterizzante / Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	Primo Semestre
D4184 - PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI	3	M-PSI/01	Caratterizzante / Scienze umane e psicopedagogiche	Primo Semestre
DM0310 - PROTESI E IMPLANTOLOGIA	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
DM0311 - ODONTOIATRIA CONSERVATIVA	3	MED/28	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Primo Semestre
DM0252 - PRATICA PROFESSIONALE II	3	MED/50	Caratterizzante / Scienze dell'igiene dentale	Secondo Semestre
D3642 - TIROCINIO III	20	MED/50	Caratterizzante / Tirocinio differenziato per specifico profilo	Secondo Semestre
DM0306 - PROVA FINALE	6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale	
DM0307 - PREPARAZIONE TESI	5			
DM0308 - DISCUSSIONE TESI	1			
Attività formative non assegnate ad uno specifico anno di corso				
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	Periodo
D4079 - ATTIVITA' FORMATIVE OPZIONALI	6	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente	
D4108 - ALTRE ATTIVITA' FORMATIVE	12			
Unità Didattiche				
D4109 - CONOSCENZA LINGUA STRANIERA	3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	
D4110 - ALTRE ATTIVITA' (Informatica, seminari, ecc)	6	NN	Altro / Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	
D4111 - LABORATORI PROFESSIONALI	3	NN	Altro / Laboratori professionali dello specifico SSD	